

**Tribunale di Termini Imerese****Giudice del Lavoro****Ricorso ex art. 414 C.P.C.****ed istanza notifica ex art. 151 C.P.C.**

1

**Per Rossella RAIMONDI****- Ricorrente****contro****MIM - Ministero della Istruzione e del Merito (già MIUR e M.I.)**

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

**- Resistente****e****MIUR** – Dipartimento per il Sistema

educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il personale

Scolastico

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

**- Resistente****e nei confronti di****Concorrenti partecipanti al concorso****di cui al D.D.G. Miur n°1259****del 23.11.2017****- Resistenti****§ § §**

La **Prof.ssa Rossella RAIMONDI**, nata a Torino, il 12.08.1974, C.F. RMN RSL 74M52 L219L, residente in Via De Gaetani n° 12 di Cefalù (PA), elettivamente domiciliata in Via Seminara n. 46 di Termini Imerese (PA), nello studio dell'**Avv. Francesco CARATOZZOLO** del Foro di Termini Imerese, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, C.F. FBA MSM 70D28 F158V, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto e con elezione di domicilio digitale alla PEC [massimilianofabio@pec.giuffre.it](mailto:massimilianofabio@pec.giuffre.it)

**Premesso****in fatto**

- 1)** La professoressa RAIMONDI è docente a tempo indeterminato e presta servizio presso I.C. "N. Botta" di Cefalù (All. 2);
- 2)** La ricorrente ha partecipato al corso – concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al DDG MIUR n°1259 del 23.11.2017 (All. 3);
- 3)** La deducente si è posizionata, all'esito delle prove, al posto utile n°1441 – con regione di assegnazione – Friuli Venezia Giulia, come da relativo decreto (All. 4);
- 4)** La posizione nella graduatoria generale e finale di merito in cui si è collocata la ricorrente è stata utile in quanto i posti indetti e disponibili erano 2416 e la deducente è stata individuata tra i "vincitori" destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 01.09.2019;
- 5)** Dopo le procedure, la Prof.ssa RAIMONDI è stata assegnata presso la Regione Friuli Venezia Giulia ed ha dovuto scegliere tra le sedi disponibili nella citata regione;
- 6)** La scrivente, pertanto, in data 22.08.2019, a seguito di convocazione si è recata presso l'U.S.R. di Trieste, dove ha regolarmente sottoscritto il contratto individuale di lavoro per l'assunzione presso l'I.C. "L. Da Vinci" di Ronchi dei Legionari (GO), (All. 5 e 6).
- 7)** Con nota del 23.08.2019 (All. 7), la ricorrente ha chiesto al MIUR di essere utilizzata – assegnata presso una istituzione scolastica della Regione Sicilia a causa di gravi motivi familiari e di salute che la stessa ha documentato.
- 8)** La predetta istanza del 23.08.2019 è stata formulata ai sensi dell'art. 15 del DDG 1259 del 23.11.2017, che prevede la possibilità per i concorrenti, in presenza di "*gravi motivi*" di ottenere la assegnazione presso una delle sedi disponibili in Sicilia.
- 9)** Nonostante ciò, il MIUR, con Decreto del Capo Dipartimento – n° prot. 0001461-09.10.2019, (All. 8) ha disposto il depennamento della ricorrente e degli altri concorrenti ivi indicati, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del bando

di concorso e quindi il “licenziamento” – cessazione dal servizio, dalle mansioni qualifica e ruolo di Dirigente Scolastico;

**10)** La deducente, con nota del 23.12.2019 (All. 9) ha impugnato in via amministrativa tale decisione (vedi nota All. 10 del 29.08.2019 ed ulteriori diffide allegate) ed ha chiesto la revoca – annullamento anche in autotutela per i motivi ivi esposti ed ha chiesto di essere nominata nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza immediata.

**11)** Successivamente alla emissione del predetto decreto del Capo Dipartimento – n° prot. 0001461 - 09.10.2019, e conseguente depennamento, la ricorrente è stata reinserita in graduatoria con i decreti pubblicati dal MIUR, oggi MI, n. 986 del 06.08.2020, n. 998 del 14.8.2020 e n. 1357 del 12.08.2021 e delle relative graduatorie allegate, (All. n. 11, 12, 13, 14, 15, 16);

**12)** La RAIMONDI, quindi, successivamente al decreto di depennamento impugnato versato in atti, è stata reinserita nelle graduatorie concorsuali e la posizione occupata nella stessa è variata a seguito di rettifiche (da 1441 a 1442) al pari di altri docenti / concorrenti depennati e che in virtù di tale reinserimento hanno ottenuto giudizialmente, nell’inerzia del Ministero, il diritto ad essere riconvocati ed immessi in ruolo, come da relative sentenze del Tribunale di Frosinone e Taranto, allegate al presente atto, e di cui si dirà meglio in seguito;

**13)** Nelle more la procedura di reclutamento è proseguita con la convocazione degli ulteriori concorrenti ai fini delle relative procedure di assunzione, che sono stati assunti sebbene graduati in posizione peggiore rispetto alla ricorrente, come da atti allegati (All.17);

**14)** La RAIMONDI, nonostante il reinserimento in graduatoria e la posizione occupata nella stessa non è stata illegittimamente convocata per la sottoscrizione del contratto ed i relativi incombenzi inerenti l’assunzione e l’assegnazione della sede.

**§ § §**

Ciò premesso in fatto, la ricorrente ritiene che le procedure di assunzione – immissione in ruolo e assegnazione della sede, nonché la esclusione dal servizio siano gravemente irregolari, illegittime ed in ordine alle quali la deducente chiede l'accoglimento del ricorso per i seguenti

### MOTIVI

**A. Illegittimità – erroneità delle procedure e degli atti relativi alla assunzione ed assegnazione delle sedi - Violazione del DPR 487/ del 09.05.1994 e delle norme e dei principi giurisprudenziali che regolano l'assegnazione delle sedi e lo scorrimento della graduatoria. Violazione ed errata applicazione dell'art. 15 del bando di concorso.**

Il MIUR, con Decreto Dipartimentale n. 998 del 14.8.2020 ed altri allegati al presente atto, ha provveduto al reinserimento della RAIMONDI nella graduatoria di merito del concorso per DS (All. n. 11, 12, 13, 14, 15, 16) Nonostante il suo reinserimento nella graduatoria in esame effettuato con provvedimento n.986 del 06.08.2020 e confermata nel successivo decreto n. 1357 del 12.08.2021 e nelle relative graduatorie allegate, il Ministero ha pubblicato l'elenco dei dirigenti scolastici neo immessi in ruolo, (All. 17) e tra questi non figura la prof. RAIMONDI.

Da tale elenco del 21.8.2020, e dai successivi, peraltro, si evince che le sedi sono state assegnate a colleghi- concorrenti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto alla odierna ricorrente.

L'art. 15 del bando prevede che *"sono dichiarati vincitori del corso-concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti all'art. 2 comma 2"* e che *"i vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR"*.

Dalla disposizione descritta emerge che il Ministero è autorizzato ciascun anno ad assumere i vincitori collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, nei limiti dei posti disponibili in ciascuna regione.

Il limite dei posti disponibili rappresenta un numero massimo di nuove assunzioni che possono essere effettuate presso ciascuna regione in ciascun anno.

Nel nostro caso il Ministero, e per esso le amministrazioni scolastiche interessate, non hanno convocato la ricorrente e conseguentemente non hanno rispettato l'ordine di graduatoria di merito.

### § § §

#### **Sui precedenti specifici del Tribunale di Frosinone e del Tribunale di Taranto**

In casi analoghi, i Giudici del lavoro aditi hanno accertato e riconosciuto il diritto dei concorrenti depennati ad essere riassegnati, in virtù della permanenza in graduatoria, in una sede disponibile, secondo l'ordine di graduatoria.

Il **Tribunale di Frosinone**, sez. Lavoro, con la **Sentenza n.734/21**, resa in relazione ad una fattispecie analoga al giudizio *de quo*, ha accertato il diritto della ricorrente (docente SORGE) al reinserimento nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, alla posizione 2030 e per l'effetto ha accertato il diritto ad essere immessa in ruolo quale dirigente scolastica con conseguente condanna della amministrazione alla stipula del contratto a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica ed economica al 1.9.2020 (All. n. 18)

Il Giudice del Lavoro ha fondato l'accoglimento del ricorso sulla sussistenza dei seguenti presupposti:

- Docente depennata e reinserita spontaneamente in graduatoria D.S.;
- Violazione del principio dello scorrimento della graduatoria;
- Presenza di posti vacanti e disponibili assegnati a concorrenti con punteggio inferiore.

Ritenuta la sussistenza di tali presupposti il Tribunale del Lavoro di Frosinone ha accolto il ricorso, come da dispositivo.

Dello stesso tenore la **Sentenza n. 2987 del 13.12.2021 con cui il Tribunale di Taranto**, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla riassegnazione al ruolo regionale dei vincitori di concorso per Dirigenti Scolastici e alla nomina e assunzione a tempo indeterminato con conseguenze assegnazione di incarico su una sede di servizio disponibile, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.20 (All. 19)

Tale provvedimento è sovrapponibile alla sentenza resa dal Tribunale di Frosinone in quanto reso in relazione a fattispecie del tutto analoga ed in presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto.

Tali presupposti sono sussistenti anche in ordine alla posizione della odierna ricorrente che, tuttavia, risulta a tutt'oggi presente in graduatoria e in posizione superiore alle predette docenti e non è stata convocata ai fini della immissione in ruolo.

**Sulla recentissima sentenza del Consiglio di Stato resa nel  
procedimento n.5762/2020 ed ulteriori analoghe pronunzie  
relative alla procedura *de quo* e sulla sopravvenuta disponibilità  
di sedi**

Senza recesso da quanto sopra e fermo restando il diritto della RAIMONDI ad essere assunta per il principio della scorrimento della graduatoria, si precisa che il **Consiglio di Stato**, chiamato a decidere sulla impugnazione proposta da diversi ricorrenti, partecipanti alla medesima procedura concorsuale per dirigenti scolastici, si è espresso sulla posizione dei c.d. "asteriscati" ovvero quei concorrenti presenti in graduatoria con asterico in quanto inseriti con riserva, rilevando che gli stessi, seppure riammessi alla ripetizione delle prove, nella ipotesi di conferma devono essere postergati in graduatoria rispetto ai soggetti utilmente collocati.

Tale principio di diritto produce il c.d. effetto a cascata sulla illegittimità delle procedure e l'assegnazione delle sedi già effettuate con la conseguenza che le stesse devono essere riassegnate ai soggetti presenti



in graduatoria in posizione superiore ai c.d. "asteriscati", ivi compresa l'odierna ricorrente, che superate le prove aveva indicato determinate sedi che sono state assegnate illegittimamente a soggetti "asteriscati", presenti provvisoriamente in graduatoria e con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari, le cui preferenze devono essere postergate, e quindi in coda, agli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

In particolare si rappresenta che gli "asteriscati" presenti in graduatoria in posizione superiore alla RAIMONDI e che in virtù della predetta sentenza, e nella sola ipotesi di superamento delle prove, devono essere postergati-inseriti in coda rispetto agli altri concorrenti, ivi compresa la RAIMONDI, sono i seguenti:

- 1) SAVINO Liliana Angela, pos. 263 – punt. 191,75 assegnata in Puglia;
- 2) IANNICELLI Carmine, pos. 269 – punt. 191,50 assegnato in Emilia Romagna;
- 3) FINELLI Claudio, pos. 335 – punt. 189,50 assegnato nel Lazio;
- 4) PERAGINE Valeria, pos. 388 – punt. 188,00 assegnata in Lombardia;
- 5) VERZELLA Natascia, pos. 466 – punt. 186,00 assegnata in Abruzzo;
- 6) PASCERI Monica, pos. 477 – punt. 185,75 assegnata in Liguria;
- 7) BRUNO Anna, pos. 487 – punt. 185,50 assegnata in Calabria;
- 8) PINNA Alessandra, pos. 495 – punt. 185,50 assegnata in Sardegna;
- 9) COPPOLELLI Anna, pos. 557 – punt. 184,50 assegnata in Emilia Romagna;
- 10) Aniello Roberta, pos. 582 – punt. 183,75 assegnata in Umbria;
- 11) PANSINI Saverio, pos. 641 – punt. 182,75 assegnato in Puglia;
- 12) ROMOLI Daniela, pos. 673 – punt. 182,25 assegnato in Lombardia;
- 13) TEMPESTA Simonetta, pos. 757 – punt. 180,50 assegnata in Puglia;
- 14) MANCANIELLO Antonella, pos. 758 – punt. 180,50 assegnata in Toscana;
- 15) SPINAVARIA Maria, pos. 853 – punt. 179,00 assegnata in Toscana;
- 16) CIRILLO Valentina, pos. 883 – punt. 178,50 assegnata in Toscana;
- 17) PEZONE Luisa N S, pos. 923 – punt. 177,75 assegnata in Puglia;

- 18) NUCERA Vincenzo, pos. 937- punt. 177,50 assegnato in Calabria;
- 19) DAMATO Luisa, pos. 949 – punt. 177,50 assegnata in Puglia;
- 20) PORTA Marina, pos. – punt. 176,25 assegnata in Lombardia;
- 21) GAUDIO Luigi Ernesto, pos. 1136 – punt. 175,00 assegnato in Lombardia;
- 22) PORTOGHESE Domenica, pos. 1226 – punt. 173,75 assegnata in Emilia Romagna;
- 23) SERMASI Carla, pos. 1228 – punt. 173,75 assegnata in Emilia Romagna;
- 24) VACANTE Manuela, pos. 1252 – punt. 173,50 assegnata in Emilia Romagna;
- 25) LO IACONO Filippa pos. 1271 – punt. 173,50 assegnata in Veneto.

Dal superiore elenco si evincono chiaramente le sedi illegittimamente assegnate e che in virtù della Sentenza del Consiglio di Stato e del principio di diritto ivi affermato devono essere riassegnate ai docenti- concorrenti utilmente inseriti in graduatoria che ne avevano fatto richiesta.

Molti di tali candidati risultati vincitori ed addirittura contrattualizzati nel ruolo di Dirigenti scolastici sono stati successivamente destinatari di provvedimenti del Consiglio di Stato che hanno definitivamente accertato l'illegittima permanenza degli stessi nella predetta Graduatoria di Merito e che pertanto non dovevano essere assunti in ruolo.

Nello specifico le sentenze in questione sono la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1350 del 25/02/2022, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3132/22 e la numero 5535 del 2022 con cui sono state definitivamente respinte le istanze dei riservisti – asteriscati già collocati in graduatoria con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari oggetto di revoca: tali docenti concorrenti, in gran parte assunti in ruolo e contrattualizzati, in esecuzione di tali pronunzie del Giudice Amministrativo devono essere esclusi dalla graduatoria concorsuale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.



Immediata conseguenza di quanto sopra l'illegittimità delle procedure e il diritto della ricorrente ad essere riassegnata in una delle sedi disponibili in virtù del principio dello scorrimento della graduatoria mai correttamente posto in essere dal ministero resistente.

Orbene, anche tali sedi, illegittimamente assegnate agli asteriscati, devono essere oggetto di riassegnazione nei confronti dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, secondo il principio dello scorrimento, ivi compresa la RAIMONDI che ne aveva fatto espressa richiesta.

A tal uopo, va precisato che in virtù di tale illegittimità riscontrate dal Consiglio di Stato ed i principi di diritto ivi enunciati, è evidente la violazione della riserva di legge di cui all'art. 97 Cost. comma 3 per quanto riguarda l'accesso ai pubblici uffici tramite concorso, l'art. 3 comma 1 del d.P.R. n. 3/1957, l'art. 20 della L. n. 83/1993, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e tutte le altre norme di legge che ribadiscono il medesimo principio concorsuale per l'assunzione nei ruoli della p.a., come si dirà meglio in seguito.

### § § §

#### **B. Illegittimità – erroneità delle procedure e degli atti - Violazione dell'art. 97 della Costituzione – Violazione del DPR 487/ del 09.05.1994 e delle norme e dei principi giurisprudenziali che regolano l'assegnazione delle sedi e lo scorrimento della graduatoria.**

Come precisato nella premessa del presente atto la ricorrente, a seguito della conclusione della procedura concorsuale, si posizionava al n° 1441 della originaria graduatoria.

Con Decreto del Capo Dipartimento – n° prot. 0001461-09.10.2019, (All. 8) la ricorrente, al pari di altri concorrenti, è stata oggetto di depennamento.

Con provvedimento n.986 del 06.08.2020 e confermata nella successiva decreto n. 1357 del 12.08.2021 e nelle relative graduatorie allegate è stato

disposto il reinserimento in graduatoria della deducente. (allegati numeri 11,12, 13, 14, 15, 16)

A seguito di ulteriori rettifiche, la posizione della docente è variata al n. 1442.

Nelle more il Ministero, e per esso le amministrazioni scolastiche incaricate, hanno provveduto alla convocazione dei concorrenti inseriti in graduatoria ai fini della immissione in ruolo, omettendo la convocazione della RAIMONDI superiormente collocata in graduatoria.

Secondo l'art. 15 del bando **"sono dichiarati vincitori del corso-concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti all'art. 2 comma 2" e che "i vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR"** e conseguentemente il Ministero è autorizzato per ciascun anno ad assumere i vincitori collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, nei limiti dei posti disponibili in ciascuna regione.

Nella convocazione dei concorrenti il Ministero ha violato l'art. 15 del bando e il principio di scorrimento della graduatoria ai sensi e per gli effetti del DPR 487/ del 09.05.1994 in quanto ha omissso di convocare la Prof.ssa RAIMONDI per l'assunzione in ruolo ed i relativi incombenzi conseguenti.

È assurdo e paradossale che ancora oggi, nonostante il tempo trascorso, la ricorrente non sia stata convocata per l'assunzione e sia stata "scavalcata" da concorrenti posizionati in graduatoria in posizione deteriore alla stessa.

In particolare, con gli "scorrimenti" avvicendatisi in seguito alla immissione in servizio dei primi vincitori, ai successivi idonei piazzati in graduatoria in posizione deteriore, il Ministero non ha rispettato il criterio dello scorrimento della graduatoria ed è venuto meno, altresì, a quanto previsto dal medesimo bando (art.15).

Il Ministero è rimasto altresì inerte anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, omettendo di convocare la RAIMONDI.

Il Ministero, pur avendo la chiara visione e la piena contezza della esistenza di maggiori posti e delle ulteriori sedi vacanti nell'intero territorio nazionale ed in particolare della Regione Siciliana e del sud Italia richieste espressamente dalla ricorrente, anche in virtù della disponibilità sopravvenuta a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, ha violato il principio dello scorrimento della graduatoria e non ha consentito ai soggetti vincitori di concorso, ed inseriti in graduatoria, quindi, titolari di punteggio superiore e/o di precedenza di operare la propria scelta sulla totalità delle sedi disponibili nonostante la concreta vacanza delle stesse anche in Sicilia e, segnatamente dove interessava alla ricorrente, nella stessa provincia di Palermo.

Su tale illegittimo operato del Ministero, si richiama e trascrive il principio del T.A.R. Liguria n°883/2015, che ha così precisato:

*"l'interesse di ciascun concorrente alla scelta della sede è strettamente collegato alla posizione in graduatoria. In altre parole, ciascun concorrente è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla assegnazione della sede indicata al numero corrispondente alla posizione occupata in graduatoria. Al contrario, in relazione alle sedi indicate in altre posizioni, il concorrente vanta esclusivamente una aspettativa di fatto, quindi giuridicamente non rilevante. Infatti, essa dipende dalle scelte personali e soggettive dei concorrenti collocatisi in posizioni precedenti nella graduatoria, e deve cedere il passo alle esigenze pubbliche di urgente copertura delle sedi farmaceutiche vacanti"* (T.A.R. Liguria n. 883/2015).

**Allo stesso modo non si ravvisano ragioni particolari o atti di riferimento tali da giustificare l'operato della P.A. che, nella stessa procedura ha operato in chiara violazione delle norme di legge e del medesimo bando di concorso.**

Anche la strettissima vicinanza nel tempo, senza alcuna soluzione di continuità, delle operazioni di messa a disposizione di ulteriori sedi palesa

ineluttabilmente una manifesta illegittimità della procedura attivata dal Ministero che si è determinato a "frazionare" e scorrere l'elenco delle sedi in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. previsti dall'art. 97 della Costituzione.

Il Ministero avrebbe <dovuto-potuto> attivare un'unica procedura di assegnazione delle sedi che si estrinsecasse in una sola singola fase attributiva del diritto di scelta in via prioritaria secondo l'ordine di graduatoria tra tutte le sedi lavorative disponibili fin dal primo momento, sottoponendo le stesse al vaglio dei convocati per la selezione; individuando solo successivamente con opportuni scorrimenti gli ulteriori idonei da convocare per la copertura dei posti man mano rimanenti dopo ogni singola assegnazione.

Diversamente l'Amministrazione si è orientata nel parcellizzare la pubblicazione delle sedi, assegnandole a docenti con minore punteggio, dandone la disponibilità dopo avere "frazionato" le possibilità di scelta (illegittimamente limitate) nonostante le esigenze e vacanze di posti fossero ben note prima delle procedure di assegnazioni sedi e scelta.

Così agendo, il Ministero ha omesso colpevolmente di uniformarsi ai principi di buon andamento, di adeguatezza e razionalità innanzi evocati, mancando per conseguenza di realizzare il soddisfacimento dei diritti e degli interessi di tutti coloro che si trovavano in posizione superiore in graduatoria, ivi compreso la ricorrente. Quest'ultima, a fronte di una valutazione del soggetto pubblico più oculata e proporzionale al rispetto del principio meritocratico proteso alla valorizzazione dei risultati conseguiti all'esito della procedura concorsuale, avrebbe dovuto essere messa nelle condizioni di scegliere su un raggio - numeroso di posti, certamente più ampio nel rispetto della posizione in graduatoria e quindi del punteggio posseduto.

Nel caso in esame la situazione è ancora più grave in quanto il Ministero ha omesso di convocare la RAIMONDI, posizionata in graduatoria al n.1441 (1442 a seguito di rettifiche ed aggiornamenti) ed ha provveduto ad

assegnare le sedi a concorrenti con minore punteggio e in posizione deteriore in graduatoria.

Il Ministero avrebbe potuto neutralizzare le conseguenze distorsive del proprio agire anche mediante **interpelli intermedi** frapposti ai vari scorrimenti così come è stato fatto da altri Enti più virtuosi i quali - "medio-tempore" e con riguardo alle proprie procedura concorsuali - hanno operato in tal senso per non ledere il diritto acquisito dai concorrenti inseriti nelle rispettive graduatorie (si veda - ex plurimis - l'INPS).

Allo stesso modo una differente azione amministrativa sarebbe stata foriera del pieno soddisfacimento anche e soprattutto dell'interesse della P.A. che avrebbe potuto coprire, più adeguatamente ed in maniera più logica e congrua, i posti disponibili.

**L'ordine di graduatoria è il criterio unico che si deve usare nelle procedure di assegnazione delle sedi che non può essere "mortificato" e/o violato da illegittimi "frazionamenti" che non possono operare in contrasto con la "par condicio sostanziale" che deve essere rispettata.**

Sul punto si richiama e trascrive il TAR Piemonte con sentenza n°342/2013:

*"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria, assurge al rango di principio normativo generale della materia, applicabile anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo procede, è un legittimo interesse giuridico del vincitore" e chiarito inequivocabilmente che "eventuali deroghe al principio di cui sopra possono essere ammesse: - a condizione che siano espressamente contemplate ad initio nel bando di concorso e che non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti" (Tar Piemonte, sentenza n. 342/2013).*

*Nel caso che ci occupa, come è noto, dunque nessuna deroga o diversa previsione delle regole di scorrimento della graduatoria sono presente nel*

*bando. Anche il C.d.S. ha pertanto confermato che "in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione", in quanto il procedimento concorsuale è rigidamente regolato dal bando. Deve dunque escludersi che – per autonoma iniziativa – l'amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria o modificare ad libitum i criteri di assegnazione, dopo la formale indizione della procedura concorsuale" (Cons. St., sez. IV 18 ottobre 2011, n. 5603)".*

È evidente che il Ministero ha illegittimamente e deliberatamente limitato l'ambito delle scelte dei soggetti, tra i quali la ricorrente, che sebbene titolare di maggiore punteggio è stata "mortificata" a beneficio di altri concorrenti che sono stati convocati ed hanno potuto scegliere ed ottenere sedi che sarebbero spettate alla Professoressa RAIMONDI.

**Vi è stato, quindi, anche un evidente difetto di istruttoria iniziale – sia intermedio (vista la disponibilità sopravvenuta di sedi a causa della sentenza del Consiglio di Stato) nella necessaria individuazione e messa a disposizione di tutte le sedi e posti mancanti!!**

Per tali ragioni, evidentemente, la condotta amministrativa integra, altresì, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), in quanto il rispetto del principio meritocratico è cardine di tutte le graduatorie così come unanimemente insegna la giurisprudenza.

Secondo il Consiglio di Stato "appare opportuno l'approfondimento da parte del Tribunale amministrativo del merito della causa, non apparendo prima facie infondati i rilievi svolti dall'appellante circa l'applicazione dei principi di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 302 del 2013 e la mancata utilizzazione del maggior punteggio conseguito dall'interessato, rispetto a candidati ammessi, nel corso di laurea oggetto della scelta subordinata" (Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 dicembre 2012, n.4453). Ed ancora risulta "palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del



*diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio – ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).*

### § § §

Parimenti illegittima è la modalità di inserimento, c.d. “a pettine” dei nuovi assunti in posizione deteriore della graduatoria e privi di precedenza di legge.

Tale principio è stato riconosciuto ed applicato anche nelle operazioni di assunzione e assegnazione delle sedi nel comparto scuola ai docenti.

Addirittura, sul punto, si è pronunciata la Corte Costituzione con sentenza n°42/2011, che nel rilevare la esistenza di un sistema “irragionevole”, ha così chiarito: “*la disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009 - 2011 comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica” (C. Cost. n. 42/11, cit).*

Così facendo l’attribuzione della sede “*non dipende in definitiva dal merito del candidati, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati [alle postume scelte di aumento del contingente dei soggetti da assumere] ossia fattori non ponderabili ex ante” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).*

Risulta dunque evidente che, sulla base di quanto sin da ora chiarito, il principio di ordine di graduatoria è stato violato dal Ministero che ha imposto, ingiustificatamente ai soggetti che ne avevano diritto e priorità, scelte deteriori e non ambite.

Il Ministero, ha adottato un comportamento: *"palesamente illogico ed irrazionale (di) un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio – ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni"* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).

La conseguenza dell'erronea attività istruttoria posta in essere dal Ministero, è causa di una evidente violazione.

In fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, il Consiglio di Stato ha precisato che: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento"*.

Tale principio è stato poi confermato, sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui *"Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglione, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata."*

*Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore. Deve dunque essere escluso che – in seguito ad estemporanei accordi sindacali, ovvero per autonoma iniziativa – l'Amministrazione possa derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria*

*nella assegnazione e modificare ad libitum i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale” (C.d.S. n. 5611/2011).*

Anche il Tar del Lazio ha statuito che ***“prima dell’assegnazione l’Amministrazione [deve rendere noto] l’aggiornamento e la modifica dell’elenco e delle sedi originariamente [previste] e deve consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell’assegnazione secondo il proprio merito” (n. 3944/2018).***

In definitiva, al momento della assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione” dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni (come invece ha ritenuto di procedere il Ministero), in quanto l’assegnazione è l’atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. II comma.

In maniera ancor più chiara, perfettamente coincidente con il caso in esame, il Consiglio di Stato ha chiarito che ***“non v’è dubbio che siano state violate le regole procedurali, espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., correttamente contenute nello stesso bando, per cui “... la nomina ... è conferita secondo l’ordine di graduatoria; b. illegittimamente [il Ministero n.d.r.] non ha fatto luogo alla preventiva pubblicazione delle sedi su cui gli aventi titolo avrebbero dovuto effettuare l’opzione violando, anche sotto tale profilo, il principio generale della stretta vincolatività dell’ordine di graduatoria; b. ha applicato in via di fatto criteri di preferenza non previsti dal bando, e comunque radicalmente illegittimi” (C.d.S. n. 5611/2011).***

Secondo pacifiche decisioni i vincitori (e i primi idonei) hanno il diritto di scegliere su tutte le sedi disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, ed ancora infatti, è stato ritenuto *“legittimo il provvedimento con il quale il Ministero delle finanze che aveva bandito un concorso ha provveduto a*

*disporre l'assegnazione delle sedi di servizio ai candidati dichiarati idonei, dopo aver riassegnato ai vincitori del concorso le sedi resisi disponibili successivamente alla approvazione definitiva di merito della graduatoria"* (sentenze numero 4386/4389 del 2004).

*"La scelta dell'Amministrazione ... di consentire anche ai vincitori del concorso di poter esprimere nuovamente le proprie preferenze ai fini dell'assegnazione resesi vacanti ... è assolutamente ragionevole, idonea ed adeguata a contemperare tutti gli interessi in gioco, sia privati (e contrapposti, dei vincitori e degli idonei), sia pubblici. La ricordata scelta dell'amministrazione d'altra parte, ad avviso della Sezione, costituisce effettiva e concreta applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così come postulati dall'articolo 97 Cost., **avendo consentito ai candidati oggettivamente valutati come i migliori, e come tali vincitori di concorso, di ottenere una adeguata sede di servizio, frutto del miglior piazzamento nella graduatoria finale rispetto ai candidati dichiarati idonei e quindi originariamente non vincitori, che hanno acquistato il diritto all'assunzione solo successivamente**"* (C.d.S., n. 5611/11, cit.).

In tutti i bandi vengono tutelati i vincitori graduati secondo il punteggio, anche in ipotesi di sopravvenienza di posti da assegnare.

Un chiaro esempio, si riscontra nel bando del 2 maggio 2019 relativo all'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

All'art. 10) del bando si legge: *"terminata la fase delle immatricolazioni, qualora vi siano posti di specialità sui quali alcuni candidati assegnati non hanno perfezionato l'immatricolazione, prende avvio la Sessione straordinaria di recupero finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti sulla base delle seguenti regole, fasi i limiti, e comunque nel rispetto della graduatoria di merito e delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti. I posti in riassegnazione sono, pertanto, rimessi in scelta in favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al precedente*

**articolo 9, comma 4 – ivi compresi i candidati già immatricolati e quelli decaduti dalla procedura degli scaglioni di scelta o decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell'immatricolazione – ed è riassegnato nel rispetto della posizione coperta dai candidati nella graduatoria di merito e delle eventuali specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti.**

*I candidati che decidono di volere partecipare alla Sessione straordinaria di recupero hanno facoltà di scegliere da uno a tutti posti in riassegnazione ponendoli tra loro in ordine di preferenza.*

*Nell'indicare i posti in ordine di preferenza tra loro il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione nella graduatoria di merito, ad ognuno di essi.*

*L'eventuale conseguente assegnazione su uno degli anzidetti posti in riassegnazione segue, pertanto, l'ordine di preferenze indicato dagli stessi candidati tenendo però conto della loro posizione in graduatoria.*

*L'assegnazione del candidato su un posto in riassegnazione avviene, dunque, sulla sua migliore scelta possibile in ragione della sua posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha effettuato e delle eventuali preferenze espresse dai candidati che lo precedono in graduatoria".*

*Anche i soggetti che hanno già scelto o sono decaduti possono, quindi, lasciare la sede attribuita e beneficiare, in ordine di graduatoria, delle sedi sopravvenute vacanti lasciando, eventualmente, le attuali ricoperte.*

### **§ § §**

#### **C. Violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).**

**In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali è stata disposta la procedura di collocamento nelle sedi essendo stati platealmente disattesi i fondamentali principi di**



**rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (Art. 97 Cost.).**

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, nonché di quanto previsto all'art.15 del bando di concorso, parte ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito e della posizione occupata in graduatoria avrebbe sicuramente ottenuto l'assunzione quale D.S. in una delle sedi richieste e/o disponibili ed illegittimamente destinate ed assegnate ad altri concorrenti con minore punteggio.

Ciò è avvenuto in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed agli elementi in base ai quali si è operato in siffatta maniera.

Le operazioni contestate sono, quindi, viziate da una grave mancanza di trasparenza, dovuta soprattutto alla mancata originaria assegnazione e pubblicazione delle effettive disponibilità di posti e necessità di assunzioni.

**Tutti gli aspiranti, compreso la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal Ministero, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della scelta della sede della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di istruttoria e di motivazione nella determinazioni delle sedi e dei posti da assegnare, ivi compresi i successivi criteri di scorrimento (mai adottati).**

**Le procedure adottate dal Ministero nelle operazioni di assunzione, scorrimento della graduatoria sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.**

La P. A. ha operato in maniera discriminatoria dapprima nell'individuazione delle sedi assegnate, poi nella determinazione dei posti effettivamente disponibili, non conosciuti dai partecipanti al momento della scelta e,



successivamente, alla ripartizione degli stessi in violazione del criterio dello scorrimento della graduatoria.

**Il Ministero, attraverso il "frazionamento" e assegnazione delle sedi sopra contestato, non ha utilizzato l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, della precedenza e dello scorrimento corretto della graduatoria, che sono gli unici che renderebbero chiare e trasparenti tutte le procedure e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato.**

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n. 241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P. A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *"ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta."* (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico - valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

**Nel caso di specie l'Amministrazione ha "frazionato" le assunzioni ed ha posto in essere tali illegittimi "scorrimenti" e assunzioni e violando l'ordine di graduatoria, e quindi il c.d. criterio meritocratico, senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tanto meno i motivi che**

**hanno indotto ad assegnare posti a concorrenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste ed ambite dalla deducente, omettendo la convocazione della stessa ai fini della assunzione, anche nelle ulteriori sedi residue.**

**§ § §**

**D. Violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. e sull'onere della prova a carico del Ministero.**

**Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. ha censurato l'operato della P.A. (nel caso in questione MIUR) in una ipotesi sovrapponibile a quella che ci occupa in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ed ha evidenziato che, **in base al "principio di vicinanza della prova", spetta al ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.****

*Il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che "Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire ... di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente; ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie la ricorrente ha infatti ricevuto solo una mail (doc. 3) del tutto priva di indicazioni atte a motivare la scelta dell'amministrazione scolastica. Tale omissione si traduce nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria ... Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto*

*altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato gravava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. Onere peraltro cui la docente ha comunque cercato di far fronte, proponendo all'amministrazione, prima della presentazione del presente ricorso, sia istanza di conciliazione sia istanza di autotutela, attraverso le quali ha cercato di interloquire con la parte datoriale, senza ricevere però risposta alcuna (v. doc. 4, 5 e 6 ric.). L'amministrazione scolastica dovrà dunque riconsiderare la posizione della ricorrente nel rispetto dei principi sopra evidenziati."*

Sul punto si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *"probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento ..."* e che *"... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente..."*.

Si richiama anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *"parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, **alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore.** Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede*

*definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo".*

### **§ § §**

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, *contrariis reiectis*, ai sensi dell'art. 414 C.P.C. e delle norme in materia, previ gli adempimenti di rito e fissazione della udienza di discussione, Voglia accogliere le seguenti domande e

### **Conclusioni**

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere immessa in ruolo quale dirigente scolastico presso una delle sedi della Regione Sicilia e/o altra sede alla stessa spettante secondo il punteggio, la posizione in graduatoria, anche in sovrannumero, disponendo quanto altro per legge, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso, e per l'effetto ordinare al Ministero e per esso all'Amministrazione scolastica incaricata, a procedere al compimento dei relativi atti economico – giuridici, quali convocazione, la stipula del relativo contratto, assunzione in servizio con decorrenza *ex tunc*, come per legge;
- 2) Condannare controparte al pagamento delle spese, degli accessori, IVA, CPA e 15% spese generali e delle spese di giudizio con la maggiorazione di cui al DM 55/2014 e s.m.i. per l'uso di tecnologie informatiche e collegamenti ipertestuali nella redazione del presente atto, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno in autonomo giudizio.

L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FB MSM 70D28 F158F, che la propria pec è [massimilianofabio@pec.giuffre.it](mailto:massimilianofabio@pec.giuffre.it)

L'Avv. Massimiliano FABIO deposita i seguenti atti e documenti:

- 0) Ricorso ex art 414 cpc;
- 1) procura alle liti.
- 2) Certificato di Servizio istituto "Botta" di Cefalù;
- 3) D.D.G. MIUR n° 1259 del 23.11.2017;
- 4) Decreto 08.08.2019;
- 5) Convocazione del 22.08.2019;
- 6) Contratto per assunzione;
- 7) Nota del 23.08.2019;
- 8) Decreto del Capo Dipartimento n° prot. 1461 del 09.10.2019;
- 9) Nota del 23.12.2019;
- 10) Nota diffida del 29.08.2019;
- 11) Decreto prot. 986 del 06.08.2020;
- 12) Allegato DPIT 986 del 06.08.2020;
- 13) Decreto prot. 998 del 14.08.2020;
- 14) Graduatoria allegata al Decreto prot. 998 del 14.08.2020;
- 15) Decreto prot. 1357 del 12.08.2021;
- 16) Graduatoria allegata al Decreto prot. 1357 del 12.08.2021;
- 17) Elenco assegnazioni regioni 2021/22
- 18) Sentenza n.734/21 del Tribunale di Frosinone;
- 19) Sentenza n.2987/21 del Tribunale di Taranto;
- 20) Sent. C.d.S n 5762/2020 Reg. Ric.  
Sant'Agata di Militello, 21.07.2023.

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA  
EX ART. 151 C.P.C.**

**PREMESSO**

Il Ricorso ex art. 414 cpc;

**RITENUTO**

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti – concorrenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal M.I.M. e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc, in quanto ha precisato che ***"si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità."***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel **sito istituzionale del M.I.M. – MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

### CHIEDE



di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del sito istituzionale **del M.I.M. – MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 21.07.2023

Avv. Massimiliano FABIO